

Como suele ocurrir en este tipo de misceláneas, tampoco aquí es posible reconducir a esquemas sencillos la diversidad de las materias tratadas. Hay una serie de artículos sobre efectos civiles de matrimonio canónico y de resoluciones canónicas (no en vano el autor tiene publicada una monografía sobre el tema, Milán, 1939). Otra serie de estudios se refieren a iglesias recepticias, que nosotros llamaríamos de patronato (también Baccari es autor de una monografía sobre este instituto, Milán, 1948). Encontramos, por lo demás, temas variadísimos referentes a los Pactos de Letrán y Concordato italiano; aspectos jurídicos o financieros de entes eclesiásticos o iglesias; cuestiones sobre enseñanza religiosa; cuestiones de Derecho constitucional relativas a relaciones Iglesia-Estado y un amplio etcétera que sólo podría ser sustituido por la reproducción del índice (V-VII).

En definitiva, hay que aplaudir la idea de editar estas colecciones que contribuyen a mantener vivo el magisterio de R. Baccari y lo hacen más asequible a los nuevos cultivadores de uno y otro Derecho.

ALBERTO BERNÁRDEZ

CONDORELLI, MARIO: *Scritti di storia e di diritto*, Università di Catania, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, 147, Dott. A. Giuffrè editore, Milano, 1996, LXVIII + 669 pp.

A poco più di dieci anni dalla prematura scomparsa di Mario Condorelli<sup>1</sup> vengono dati alle stampe gli *Scritti di storia e di diritto*: un volume che, attraverso una selezione attenta e significativa delle pubblicazioni di questo valente Autore, ne scolpisce a tutto tondo e con grande efficacia la figura e la tempra di studioso in cui armonicamente si coniugavano le qualità di storico e di giurista positivo.

L'elettiva propensione per l'indagine storica si manifestò già alle origini del suo affacciarsi all'attività di ricerca scientifica e mai si sopì nell'intero arco della medesima. Di questo aspetto sono eloquente esempio gli studi che il libro raccoglie dedicati alla storia siciliana, cui Condorelli attese con impegno costante ma con una

<sup>1</sup> Mario Condorelli si spense il 18 giugno 1985 a Catania, ove era nato il 16 luglio 1933. Laureatosi brillantemente in Giurisprudenza nel 1955, discutendo una tesi in Diritto Ecclesiastico intitolata «Aspetti del giansenismo in Sicilia», di cui fu relatore il Prof. Luigi De Luca, intraprese subito la carriera universitaria. Dal dicembre 1955 al novembre 1960 fu assistente straordinario alla cattedra di Diritto Ecclesiastico dell'Università di Catania; dall'aprile 1958 all'ottobre 1966 fu assistente volontario alla cattedra di Diritto Ecclesiastico dell'Università di Roma. Conseguì la libera docenza in Diritto Ecclesiastico nel 1961 e da quell'anno fu incaricato dell'insegnamento di Diritto Canonico presso l'Università di Catania (ove, negli anni successivi, avrebbe insegnato per incarico anche Diritto Ecclesiastico, Storia del diritto pubblico italiano, Storia moderna, Storia dei rapporti Stato-Chiesa). Superato il concorso per professore di ruolo, fu nominato professore straordinario di Diritto Ecclesiastico presso la Facoltà giuridica di Catania - 1 febbraio 1968 - insegnamento che poi tenne come professore ordinario dal 1971 fino alla sua morte, mantenendo per incarico l'insegnamento di Storia dei rapporti Stato-Chiesa presso la Facoltà di Scienze Politiche.

singolare preferenza, come acutamente osserva Mario Tedeschi nella *Presentazione*, proprio nel primo e nell'ultimo periodo della sua produzione.

Egli infatti esordisce nel 1957 con il pregevole studio, qui inserito, *Note su Stato e Chiesa nel pensiero degli scrittori giansenisti siciliani del secolo XVIII*, mentre del 1982 è la monografia –anch'essa riportata– su *La cultura giuridica in Sicilia dall'Illuminismo all'Unità*, «quasi a voler dimostrare una continuità d'interesse e un amore per la propria terra»<sup>2</sup> senza cedimenti ed interruzioni.

Una passione che si era tradotta e sostanziata in analisi molteplici e di ampio respiro sfociate negli articolati lavori su *Stato e Chiesa nella rivoluzione siciliana del 1848* (edito nel 1965) o sul riformismo ecclesiastico nella Sicilia borbonica (*Momenti del riformismo ecclesiastico nella Sicilia borbonica (1767-1850). Il problema della manomorta*, Reggio Calabria, 1971), o nei saggi oggi opportunamente riproposti: *Stefano di Chiara e il giurisdizionalismo siciliano*, introduzione alla ristampa anastatica di Stefano di Chiara, *Opuscoli editi inediti e rari sul diritto pubblico ecclesiastico e sulla letteratura del Medio Evo in Sicilia* (del 1971), l'articolo *Giovan Battista Caruso e la cultura del suo tempo* (del 1974), nonché la recensione a Gaetano Catalano, *Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia* (sempre del 1974).

La Sicilia, quindi, come oggetto privilegiato di approfondimento, un angolo visuale estremamente felice per comprendere le dinamiche delle relazioni tra Stato e Chiesa: una Sicilia ove l'Autore ricercava altresì «le sue radici culturali, più che ideali»<sup>3</sup>, ove rinveniva personalità con le quali forse si avvertiva in certo qual modo collegato o amava confrontarsi per cogliere comunanze e affinità<sup>4</sup>. D'altra parte Condorelli era in questa predilezione confortato da illustri Maestri, come egli stesso non esitava ad evidenziare, ricordando la memorabile prolusione al corso torinese del 1891-92 di Francesco Ruffini, intitolata «Lo studio e il concetto odierno del diritto ecclesiastico»: in essa l'autorevole giurista, tracciando un profilo della cultura canonistica italiana dall'epoca della Controriforma al XIX secolo, rilevava come in uno scenario di generale decadenza imputabile alla soffocante centralizzazione ecclesiastica ed al ritrarsi della scienza giuridica italiana da ogni contatto con il

<sup>2</sup> M. TEDESCHI, *Presentazione*, in M. CONDORELLI, *Scritti di storia e di diritto*, Milano, 1996, p. XX.

<sup>3</sup> G. LO CASTRO, *Mario Condorelli, l'uomo il giurista*, in M. CONDORELLI, *Scritti di storia e di diritto*, cit., p. LVI.

<sup>4</sup> Suggestive le pagine volte a tracciare il peculiare profilo di studioso di Stefano di Chiara in *Stefano di Chiara e il giurisdizionalismo siciliano*, in M. CONDORELLI, *Scritti di storia e di diritto*, cit., specialmente p. 250 e ss., ove, tra l'altro si legge: «Questo complesso ed imponente lavoro di erudizione storico-giuridica, condotto pazientemente per diversi lustri, fornì al Di Chiara lo stimolo a meditare sulle trascorse esperienze giuridiche anche in termini di attualità e contribuì a meglio delineare e rafforzare le sue idee circa la costituzione della Chiesa ed i rapporti di questa con lo Stato, che si trovano enunciate sinteticamente nelle opere di indole più spiccatamente giuridica, dedicate all'organica esposizione del diritto ecclesiastico siculo». Si vedano anche le voci curate per il *Dizionario Biografico degli Italiani* sul Di Chiara medesimo, su Cangiamila, su Cannella, su Canzonieri, su Carì, nonché quella su *Giovan Battista Caruso, di cui il saggio Giovan Battista Caruso e la cultura del suo tempo*, *Ibidem*, p. 339 e ss., è una rielaborazione.

mondo protestante, si doveva fare «una grande eccezione (...) per il Regno delle Due Sicilie»; e Ruffini individuava la genesi della vitalità di questo filone culturale nel peculiare assetto giuridico di quello Stato, «ove in base a quelle larghe autonomie difese gelosamente per secoli, le quali sono generalmente designate col nome di Monarchia Sicula, non solo le dottrine canonistiche in genere si tennero più in alto che altrove, ma si svolse un diritto ecclesiastico siculo che ebbe numerosi e valenti elaboratori»<sup>5</sup>. E, proseguiva Condorelli, «Il giudizio dal Ruffini sinteticamente enunciato trova conforto e puntuale conferma nella minuta analisi della legislazione e della pubblicistica siciliane in materia ecclesiastica effettuate pochi anni innanzi da Francesco Scaduto in una monumentale opera<sup>6</sup>, dove per la prima volta il diritto ecclesiastico siculo veniva posto ad oggetto di un'indagine storico-giuridica ampiamente e sistematicamente condotta con criteri moderni e donde appunto risaltano l'importanza e la dignità che gli studi canonistici serbarono in Sicilia anche nel corso di quei secoli durante i quali nel resto d'Italia erano invece progressivamente giunti a quasi totale decadenza. Nel corso del Settecento, ad esempio, gli studi di diritto ecclesiastico siculo non soltanto produssero opere di notevole valore giuridico e di singolare interesse politico, ma costituirono altresì, anzi, un'esperienza culturale di primaria importanza ai fini del risveglio intellettuale dell'Isola, primo sintomo del quale fu il collegamento del tradizionale giurisdizionalismo siciliano con le correnti più vive della cultura religiosa europea, gallicanismo e giansenismo, donde nuova linfa e più moderni contenuti etici e politici trassero i vecchi istituti giuridici della Monarchia Sicula»<sup>7</sup>. Un terreno d'indagine certamente fecondo e tuttavia ancora in larga parte da dissodare attraverso ulteriori serie indagini, come l'Autore medesimo si augurava nella conclusione della recensione al libro di Gaetano Catalano *Studi sulla Legazia apostolica di Sicilia*<sup>8</sup>.

Secondo Mario Tedeschi «quelli di storia della cultura erano (...) gli studi eletti di Condorelli, sui quali ritornerà a più riprese, studi difficili, come ben sa chi si intende di lavori storiografici - perché richiedono maturità di giudizio e profondità di analisi oltre che ampiezza di letture, che nulla concedono alle mode storiografiche più recenti. Come tali non vivono lo spazio di un mattino ma costituiscono contributi insopprimibili alla ricerca storiografica, di estrema utilità proprio perché rari. Per far ciò occorre una dimensione nel tempo diversa da quella abituale, una capacità di riallacciare tematiche a distanza anche di secoli, e a dimostrarne l'attualità»<sup>9</sup>.

<sup>5</sup> F. RUFFINI, *Lo studio e il concetto odierno del diritto ecclesiastico*, in *Scritti giuridici minori*, a cura di M. FALCO - A.C. JEMOLO - E. RUFFINI, I, Milano, 1936, p. 12 e ss., p. 19 in nota.

<sup>6</sup> Cfr. F. SCADUTO, *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri*, Palermo, 1887; nuova edizione con *Introduzione* di A.C. JEMOLO, 2 voll., Palermo, 1969.

<sup>7</sup> M. CONDORELLI, *Stefano di Chiara e il giurisdizionalismo siciliano*, cit., p. 238.

<sup>8</sup> Cfr. M. CONDORELLI, *Recensione* a G. Catalano, *Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia*, in ID., *Scritti di storia e di diritto*, cit., p. 335.

<sup>9</sup> M. TEDESCHI, *Presentazione*, cit., p. XX.

Condorelli storico, dunque, ma anche e contemporaneamente giurista, cultore del diritto canonico e del diritto ecclesiastico, senza che le due «anime» si ponessero in antitesi o separassero, conservandosi inscindibilmente unite. Ciò che affiora puntualmente nelle opere propriamente giuridiche, ove mai s'attenua la vocazione e la sensibilità di storico, che traspare sovente sia dall'oggetto prescelto e trattato sia dal metodo elaborato ed adoperato. Anzitutto la scelta dei temi, ove si palesa una netta dominanza delle «tematiche classiche»<sup>10</sup> congiungenti per sé medesime gli interessi giuridici a quelli storici; argomenti apparentemente distanti, eppure connessi dall'attrazione verso problematiche e «momenti di massima tensione politica, sociale, morale in epoche di rinnovamento delle società europee»<sup>11</sup>: a conferma che storia e diritto non sono mai sterili esercizi di erudizione ma strumenti di sollecitazione vivi ed attuali della riflessione culturale e umana<sup>12</sup>.

Ma le due «anime» cui sopra abbiamo alluso si rivelavano con nitidezza nell'opzione metodologica presto maturata dall'Autore e sempre coerentemente adottata. Sul metodo si sarebbe d'altra parte soffermato in via squisitamente teorica nel saggio del 1982, *Diritto ecclesiastico e storia giuridica nell'esperienza italiana* (riprodotto a p. 431 e ss.), non solo descrivendo con precisione le divergenti tesi dottrinali ed esponendone le argomentazioni, ma anche leggendo alla luce degli influssi della concreta realtà normativa le differenti posizioni –ciò che rende il sottile senso critico di Condorelli, la sua capacità di vero e lucido «interprete»–, lasciando peraltro trasparire «le sue simpatie»<sup>13</sup> agli orientamenti di Ruffini; come noto, per l'insigne studioso, «storia e dogma non possono sceverarsi in un sistema giuridico perfetto», nella ferma convinzione che i fenomeni giuridici non debbano valutarsi unicamente alla luce dei principi dommatici ma occorra tener presente che essi si pongono quale risultato di un'evoluzione storica, contro chi invece intendeva separare nettamente diritto e storia, contrapporre il carattere giuridico a quello storico della ricerca scientifica: «quasi che il ricercare le origini e le vicende storiche di un istituto non sia –obiettava il Ruffini– uno studio di carattere così prettamente giuridico, da quanto qualunque trattazione di diritto vigente»<sup>14</sup>.

<sup>10</sup> M. TEDESCHI, *Presentazione*, cit., p. XX, il quale menziona la monografia del 1960, *I fondamenti giuridici della tolleranza religiosa nell'elaborazione canonistica dei secoli XII-XVI. Contributo storico-dogmatico*, la quale «verteva, infatti, sul tema della tolleranza religiosa, tipico della nostra disciplina ma da una angolazione particolare, quella canonistica, che si presumeva poco propensa alla tolleranza, e non da quella statuale, con un taglio storico che costituiva l'approccio più difficile al problema» (*Ibidem*, p. XXI). Secondo G. LO CASTRO, *Mario Condorelli, l'uomo il giurista*, cit., p. LIII, tale lavoro merita una considerazione a sé «perché esso appare come il ponte che unisce gli interessi giuridici a quelli storici di Mario Condorelli e, quindi, come la chiave per accedere alla dimensione culturale in cui si svolge la sua attività di studioso».

<sup>11</sup> M. BELLOMO, *Per Mario Condorelli*, in M. CONDORELLI, *Scritti di storia e di diritto*, cit., p. XXXV.

<sup>12</sup> Cfr. G. LO CASTRO, *Mario Condorelli, l'uomo il giurista*, cit., p. LIII.

<sup>13</sup> L'espressione è di G. LO CASTRO, *Mario Condorelli, l'uomo il giurista*, cit., p. LII.

<sup>14</sup> M. CONDORELLI, *Diritto ecclesiastico e storia giuridica nell'esperienza italiana*, in ID., *Scritti di storia e di diritto*, cit., p. 129.

Sono illuminanti in questa direzione alcuni dei saggi presenti nel volume qui recensito, ove l'Autore si volge a temi giuridici, canonistici ed ecclesiasticistici, con perfetta padronanza degli strumenti dommatici, anche assimilando le più recenti concezioni civilistiche<sup>15</sup>, e dimostrando piena dimestichezza con settori talora pressoché vergini dell'analisi giuridica, ma senza dismettere la inclinazione e la *forma mentis* di storico: si vedano segnatamente gli articoli *Spunti ricostruttivi per la qualificazione del potere del Pontefice sul patrimonio ecclesiastico* (p. 85 e ss.) e *Considerazioni problematiche sul concetto e sulla classificazione delle persone giuridiche nello «Schema De Populo Dei»* (p. 385 e ss.), nonché, su diverso versante, *Disposizioni modali dirette alla fondazione di enti e controllo sugli acquisti delle persone giuridiche* (p. 135 e ss.). In essi si ravvisa l'atteggiamento di chi non teme di avventurarsi in questioni complesse e dibattute, di chi, sul presupposto di una puntuale conoscenza ed illustrazione delle impostazioni giuridiche sostenute in tempi antichi e recenti, di esse non si appaga alla ricerca di ricostruzioni più adeguate, con la preoccupazione che «i risultati raggiunti siano il frutto non di un "abuso di astrattismo giuridico", ma dell'esigenza di formulare una soluzione il più possibile armonica ed organica del problema affrontato»<sup>16</sup>.

Un altro importante filo rosso attraversa trasversalmente la raccolta di scritti, legandoli strettamente tra loro e collocandoli in una prospettiva unitaria: l'attenzione sempre vivace e la partecipata sollecitudine del loro Autore per la libertà, riguardata nelle sue forme ed estrinsecazioni più rilevanti ed autentiche. Condorelli custodiva e coltivava sempre come pungolo stimolante il monito di Ruffini –citato ripetutamente con sincera deferenza– «che la materia delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa va riguardata “non tanto dal punto di vista dei rapporti fra coteste due entità, di per sé e quasi astrattamente considerate, quanto da quello del diritto del cittadino ad un assetto di tali rapporti che rispetti e garantisca, innanzi tutto, la sua libertà di fede”»; e che l'esercizio della libertà religiosa di una collettività o di una chiesa non può perciò ridondare “a diniego e menomazione della eguale libertà di altre collettività o chiese, e soprattutto a coartazione della piena libertà religiosa degli individui”»<sup>17</sup>.

<sup>15</sup> Ricordiamo che Condorelli era convinto che «l'avveduta utilizzazione dei risultati raggiunti dalla scienza giuridica laica, quando essi si rivelino adeguati al dato canonistico e pienamente rispondenti allo spirito del diritto canonico, può utilmente contribuire, con un più deciso ritorno a quel lavoro congiunto col civilista che ha caratterizzato le epoche più feconde della scienza canonistica, al necessario rinnovamento della tecnica legislativa e, conseguentemente, anche dello studio scientifico del diritto della Chiesa»: M. CONDORELLI, *Considerazioni problematiche sul concetto e sulla classificazione delle persone giuridiche nello «Schema De Populo Dei»*, in ID., *Scritti di storia e di diritto*, cit., pp. 398-9. Cfr. anche ID., *I fedeli nel nuovo «Codex iuris canonici»*, *Ibidem*, pp. 813 e s.

<sup>16</sup> M. CONDORELLI, *Disposizioni modali dirette alla fondazione di enti e controllo sugli acquisti delle persone giuridiche*, in ID., *Scritti di storia e di diritto*, cit., p. 381.

<sup>17</sup> M. CONDORELLI, *Libertà religiosa e scuola. Riflessioni su alcuni aspetti dell'esperienza italiana*, in ID., *Scritti di storia e di diritto*, cit., p. 634. Cfr. anche *Libertà della Chiesa e diritti dei cittadini nel progetto di revisione del Concordato italiano*, *Ibidem*, pp. 426-7.

Salvaguardia e valorizzazione quindi della libertà e dell'uguaglianza come istanza primaria: una consapevolezza, quasi una tensione morale, che emerge nelle pubblicazioni di diritto ecclesiastico quale esigenza fortemente sentita di una attuazione dei principi fondamentali ed inviolabili solennemente sanciti nella Costituzione italiana e di una realizzazione dei medesimi da perseguirsi nei vari contesti con i mezzi adatti, vigilando che non siano compressi e vulnerati. Si vedano le considerazioni in tal senso contenute negli articoli: *Uguaglianza delle confessioni religiose e regime di intese* (p. 313 e ss.), *Uguaglianza e libertà di scelta. Riflessioni su una ricorrente motivazione in tema di legittimità costituzionale della disciplina del «matrimonio concordatario»* (p. 555 e ss.), *Libertà religiosa e scuola. Riflessioni su alcuni aspetti dell'esperienza italiana* (p. 631 e ss.). In quest'ultimo, comparso su *Il diritto ecclesiastico* nel 1985, quasi un testamento per Condorelli che moriva nel giugno di quell'anno, l'Autore ritorna sul monito ruffiniano, da cui aveva preso le mosse, di ripensare la disciplina e l'assetto dei rapporti fra Stato e Chiesa dal punto di vista del diritto del cittadino alla propria libertà di fede per concludere: «Di questa esigenza il Ruffini si fece assertore nel momento in cui si era nel nostro Paese avviata l'eclissi di quei diritti di libertà, che egli nondimeno non avrebbe esitato a riproporre all'attenzione dei giuristi e dei politici con energia e coraggio alla vigilia della loro totale soppressione (...). In quel momento la dottrina ecclesiasticistica, sia per preoccupazioni di carattere politico sia soprattutto per ragioni d'ordine culturale (...) era certo poco propensa ad accogliere la proposta di analizzare ed interpretare la legislazione ecclesiastica allora vigente alla luce della garanzia di libertà religiosa, e lo sarebbe stata ancor meno dopo il varo del complesso normativo degli anni 1929 e 1930. Ma poiché anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione del 1948 la dottrina ecclesiasticistica (...) si è mostrata in genere scarsamente sensibile a recepire ed attuare il profondo significato innovatore dell'impostazione ruffiniana, questa appare ancor oggi attuale, oltre che sul piano teoretico anche su quello pratico, perché idonea a tracciare una linea di sviluppo dell'interpretazione e della revisione della nostra legislazione in materia ecclesiastica, della quale ritengo non possa non avvertirsi l'urgenza»<sup>18</sup>.

L'interesse di Condorelli è peraltro incentrato su tali problematiche, pur sotto un aspetto peculiare, anche nell'ambito squisitamente canonistico, come negli studi inclusi nel volume rivolti ad analizzare in specie *Educazione, cultura e libertà nel nuovo «Codex iuris canonici»* (p. 535 e ss.) e *I fedeli nel nuovo «Codex iuris canonici»* (p. 595 e ss.). In essi, al termine della disamina accurata e rigorosa delle disposizioni del Codice –disamina peraltro sempre condotta ben sapendo «che la mera enunciazione di un diritto non è sufficiente perché esso sia concretamente riconosciuto; che occorre pertanto vedere come esso, dopo il generico riconoscimento in

<sup>18</sup> M. CONDORELLI, *Libertà religiosa e scuola. Riflessioni su alcuni aspetti dell'esperienza italiana*, cit., p. 653.

linea di principio, sia effettivamente regolato nel suo esercizio dalle norme che lo disciplinano. La concreta regolamentazione dell'esercizio del diritto può infatti esser tale da corroborarne l'astratta enunciazione, ma può anche al contrario sminuirne la portata o addirittura vanificarla»<sup>19</sup> – trapela frequentemente l'insoddisfazione di chi avrebbe aspirato ad un più esteso riconoscimento e ad una più intensa tutela, pur nella specificità della compagine ecclesiale, dei principi e valori appena ricordati in quella codificazione che si era auspicato avrebbe recepito e tradotto esaurientemente le acquisizioni del Concilio Vaticano II. Nel primo scritto, intriso dalla cura nel segnalare quanto nella rinnovata disciplina codiciale della materia avrebbe potuto costituire pericolo per la libertà religiosa e di coscienza<sup>20</sup>, per la libertà di cultura e di ricerca scientifica<sup>21</sup>, Condorelli esprimeva amaramente la frustrazione delle sue aspettative: «Nel congresso canonistico organizzato a Roma nel 1968 dalla Commissione Pontificia per la revisione del Codice, uno studioso, sottolineando la necessità di riconoscere con franchezza come nel diritto vigente molte norme non risultassero consonanti "*cum ea responsabili libertate*" che deve appartenere "*individuis personis quae communitatem Populi Dei constituunt*", concludeva il proprio esame delle pesanti tracce, lasciate sul codice del 1917 dai tempi in cui nacque, col voto "*ut ius novum statuatur quod in bene ordinata communitate christiana responsabilem individuorum libertatem promoveat*". Le riflessioni che mi sono state suggerite dalla normativa del nuovo codice presa in esame mi inducono a pensare che quanti avevano condiviso questo voto debbano oggi forse sentirsi piuttosto delusi, se è lecito al giurista non limitarsi all'interpretazione della legge quale essa è, ma esprimere anche speranze ed attese»<sup>22</sup>. Eppure, come asserirà nel successivo lavoro sui precetti relativi ai *christifideles* nella codificazione giovanneo-paolina, nei confronti dei quali pur non manca di sollevare perplessità e riserve nella medesima ottica, occorre evitare il pericolo «di lasciarsi dominare da un atteggiamento di ostilità preconcetta nei confronti di essa a causa della mancata attuazione di aspirazioni, e magari di autentiche esigenze, che il legislatore ha ritenuto di non dover accogliere ma che l'interprete dovrà tuttavia contribuire a porre nella loro giusta luce ai fini di un sempre possibile soddisfacimento di esse»<sup>23</sup>: un intento programmatico, che denota apertura ed onestà intellettuale, cui Condorelli sempre volle mantenersi fedele.

Ma è soprattutto il tema della libertà religiosa e della libertà della Chiesa ad attrarre la speculazione dell'Autore, un tema che si rifletteva e si saldava con la valutazione del sistema concordatario, delle sue radici, delle sue giustificazioni

<sup>19</sup> M. CONDORELLI, *I fedeli nel nuovo «Codex iuris canonici»*, cit., p. 619.

<sup>20</sup> Cfr. M. CONDORELLI, *Educazione, cultura e libertà nel nuovo «Codex iuris canonici»*, ID., *Scritti di storia e di diritto*, cit., soprattutto p. 541 e ss.

<sup>21</sup> Cfr. M. CONDORELLI, *Educazione, cultura e libertà nel nuovo «Codex iuris canonici»*, cit., soprattutto p. 545 e ss.

<sup>22</sup> M. CONDORELLI, *Educazione, cultura e libertà nel nuovo «Codex iuris canonici»*, cit., p. 553.

<sup>23</sup> M. CONDORELLI, *I fedeli nel nuovo «Codex iuris canonici»*, cit., p. 598.

teoriche e soprattutto delle sue prospettive future in un panorama storico, ideologico e giuridico che l'Autore percepiva mutato incisivamente rispetto a tempi non troppo remoti. Si tratta di argomento giustamente valorizzato nel volume qui recensito che ripropone numerosi scritti ad esso consacrati, consentendo di seguire il percorso completo della riflessione di Condorelli al riguardo, la quale trascorrevva, senza soluzioni di continuità e brusche fratture ma del tutto coerentemente e consequenzialmente, dalla dimensione canonistica a quella ecclesiasticistica: d'altronde, come è stato affermato, in particolare nell'applicazione del principio di libertà religiosa Condorelli rinveniva «il punto d'incontro tra la scienza giuspubblicistica ecclesiastica e la dottrina giuridica laica»<sup>24</sup>.

Ecco quindi che l'Autore si volge con entusiasmo a saggiare gli insegnamenti del Concilio Vaticano II al riguardo, non senza aver dato minutamente conto delle linee di sviluppo dell'evoluzione al cui culmine essi si collocano, principalmente negli studi *Concordati e libertà della Chiesa* (p. 173 e ss.), e *Libertà della Chiesa e laicità dello Stato nel recente magistero ecclesiastico* (p. 267 e ss.). I pronunciamenti conciliari, racchiusi in documenti epocali per il denso spessore teologico e giuridico, paiono veramente a Condorelli schiudere nuovi orizzonti. Egli scrive in *Concordati e libertà della Chiesa*: «l'attuale orientamento del magistero ecclesiastico innova radicalmente i termini tradizionali della controversia circa il diritto di libertà religiosa sul terreno dei rapporti fra Chiesa e società civile: a quel problema, infatti, non è dato ormai pensare, come per l'innanzi, in funzione delle garanzie offerte ai dissidenti nei confronti della Chiesa, bensì in rapporto al riconoscimento, dalla Chiesa stessa voluto e proclamato, dei diritti degli individui e delle formazioni sociali da parte dell'ordinamento statale in cui essi vivono ed operano. È estremamente significativo, a questo riguardo, che la dichiarazione conciliare abbia avvertito l'esigenza di ribadire l'obbligo dello Stato di riconoscere e garantire "omnibus civibus et communitatibus religiosis ius ad libertatem in re religiosa" nonché "civium aequalitas iuridica" con speciale riferimento all'ipotesi in cui, "attentis populorum circumstantiis peculiaribus, uni communitate religiosae specialis civilis agnitio in iuridica civitatis ordinatione tribuitur", con esplicita considerazione, cioè, dell'ipotesi in cui lo Stato ritenga di dovere accordare una peculiare posizione giuridica nell'ordinamento ad una determinata confessione religiosa, sia pur essa la cattolica. Questa impostazione illumina di nuova luce anche il problema della *libertas Ecclesiae*, raffigurandola come diritto postulato davanti allo Stato dal principio generale della libertà religiosa ed in questo compreso, giusta la sua natura fondata sulla rivelazione e sull'ordine naturale»<sup>25</sup>. E, proseguendo, incalza l'Auto-

<sup>24</sup> G. LO CASTRO, , *Mario Condorelli, l'uomo il giurista*, cit., p. XLIX. Cfr. M. CONDORELLI, *Libertà della Chiesa e laicità dello Stato nel recente magistero ecclesiastico*, in ID., *Scritti di storia e di diritto*, cit., p. 279.

<sup>25</sup> M. CONDORELLI, *Concordati e libertà della Chiesa*, in ID., *Scritti di storia e di diritto*, cit., p. 219.



re: «Orbene, costituendo la *“libertas Ecclesiae”*, criterio fondamentale cui debbono essere informate le relazioni fra le due società, nient'altro che un'applicazione da parte dello Stato del più generale principio di libertà religiosa, occorre chiedersi se nel concordato debba veramente scorgersi l'istituto più idoneo a garantirla, o se, viceversa, essa non trovi naturale ed appropriata salvaguardia principalmente nell'atteggiamento di integrale e sincero rispetto della libertà religiosa scrupolosamente osservato da parte della potestà civile»<sup>26</sup>. La risposta è, per lo studioso siciliano, scontata ed assurge insieme a desiderio vivido e fiduciosa attesa, in quanto «una sincera presa di coscienza del valore assoluto della libertà religiosa ed un più meditato apprezzamento della laicità dello Stato consentono ormai al pensiero cattolico di constatare come sia pienamente possibile che la *“libertas Ecclesiae”* si realizzi integralmente nel quadro delle strutture proprie dello Stato moderno e di guardare perciò al concordato come ad uno strumento non più indispensabile all'attuazione dei fini che originariamente era stato chiamato a perseguire»<sup>27</sup>.

Ma la fiducia riposta da Condorelli nella visione radicalmente mutata dei rapporti tra le due autorità scaturita dall'assise conciliare e, in correlazione alla medesima, il vagheggiamento della caducità dello strumento concordatario, l'affidamento in un suo prossimo inevitabile tramonto vengono, a suo avviso, disattese dagli eventi successivi: il seguitare e anzi l'incrementarsi dell'uso del medesimo nella prassi della Chiesa postconciliare<sup>28</sup> e, «scendendo dal generale al particolare»<sup>29</sup>, l'avvio dei negoziati per addivenire alla modificazione del Concordato lateranense<sup>30</sup> e poi la firma dell'Accordo di Villa Madama, che «siglò» quasi il fallimento delle sue aspirazioni.

Condorelli dunque, in una serie di saggi, largamente rappresentata in *Scritti di storia e di diritto*, esternerà con vigore il suo disappunto, sia sulla «scelta concordataria» in sé sia sui contenuti che progressivamente si formulavano (troppo «cauti e moderati» nell'eliminare le posizioni privilegiate della Chiesa<sup>31</sup> e scarsamente inclini a proteggere la libertà religiosa e l'uguaglianza dei cittadini<sup>32</sup>), già nel corso dell'iter della revisione delle pattuizioni del 1929 con i saggi *Il diritto canonico postconciliare e il problema del Concordato italiano* (p. 355 e ss.), *Le delusioni*

<sup>26</sup> M. CONDORELLI, *Concordati e libertà della Chiesa*, cit., p. 224.

<sup>27</sup> M. CONDORELLI, *Concordati e libertà della Chiesa*, cit., p. 233.

<sup>28</sup> Si vedano in particolare le considerazioni in M. CONDORELLI, *Il diritto canonico postconciliare e il problema del Concordato italiano*, in ID., *Scritti di storia e di diritto*, cit., p. 359 e ss.

<sup>29</sup> M. CONDORELLI, *Il diritto canonico postconciliare e il problema del Concordato italiano*, cit., p. 368.

<sup>30</sup> Condorelli reputava più saggia e più realistica la soluzione proposta da Jemolo di mantenere in vita i Patti lateranensi lasciandone cadere «le foglie secche», attribuendo alle varie clausole un significato diverso da quello attribuito loro nel 1929: cfr. M. CONDORELLI, *Il diritto canonico postconciliare e il problema del Concordato italiano*, cit., pp. 373-4.

<sup>31</sup> Cfr. M. CONDORELLI, *Le delusioni della revisione*, in ID., *Scritti di storia e di diritto*, cit., p. 378 e ss.

<sup>32</sup> Cfr. M. CONDORELLI, *Libertà della Chiesa e diritti dei cittadini nel progetto di revisione del Concordato italiano*, cit., p. 539.

della revisione (p. 377 e ss.), *Libertà della Chiesa e diritti dei cittadini nel progetto di revisione del Concordato italiano* (p. 403 e ss.), ed infine, immediatamente dopo la definitiva conclusione delle trattative, con l'articolo «*Scherz und Ernst*» sul nuovo Concordato (p. 579 e ss.), ultimo, generoso «attacco» nella sua «guerra» ora «combattuta con le armi della satira, dell'umorismo»<sup>33</sup>.

Dunque una lettura utile ed appassionante, ma soprattutto, a prescindere dalla condivisibilità o non delle idee professate dall'Autore, la testimonianza di una incrollabile, nonostante le disillusioni patite, fede nella libertà, in particolare nella libertà religiosa, come punto di riferimento di tutta la legislazione ecclesiastica, che non può non invitare alla meditazione e sollecitare a proseguire in quegli itinerari –ancora suscettibili di svolgimenti– segnati dal «pensiero ancora palpitante»<sup>34</sup> di un Maestro delle nostre materie.

GERALDINA BONI

MELERO MORENO, C. (ed.): *XV Jornadas de la Asociación Española de Canonistas en el XXV Aniversario de su fundación*, Madrid, 19-21 de abril de 1995, Salamanca, Universidad Pontificia 1997, 342 pp.

En el estudio de la canonística española contemporánea destacamos la valiosa aportación de las Jornadas de Derecho Canónico, que desde hace quince años viene organizando la *Asociación Española de Canonistas* en la primera Semana de Pascua.

Con motivo del XXV Aniversario de la fundación de la Asociación de Canonistas se celebraron las XV Jornadas de la Asociación, que comprenden distintas ponencias cuya temática se confió a profesores universitarios y jueces eclesiásticos.

La oportunidad de realizar un recorrido en la vida de la Asociación a través de sus veinticinco años motiva la ponencia *Historia de los XXV años de la Asociación* de Ramón García López, que dirige una mirada retrospectiva con marcados rasgos de historia interna de la Asociación, cuyo aniversario constituye una invitación y un

<sup>33</sup> F. VASSALLI, citato da M. CONDORELLI, «*Scherz und Ernst*» sul nuovo Concordato, in ID., *Scritti di storia e di diritto*, cit., p. 579. A p. 593 conclude ricordando come Jemolo avesse definito la legge n. 847 del 1929 di attuazione del Concordato lateranense in materia matrimoniale «il più colossale pasticcio di legge matrimoniale che sia dato pensare»: «Dopo quanto ho osservato su molteplici aspetti del nuovo accordo, mi si potrebbe chiedere se non intenda per caso trasferire la definizione di Jemolo a tutto il complesso dell' «Accordo di modificazioni del Concordato Lateranense». Ma sarebbe, questo, un giudizio affrettato. Il compito che mi sono proposto in queste brevi note è quello di sottolineare gli aspetti criticabili e le umoristiche trascuratezze e dimenticanze del testo varato. Altri si assumerà invece l'onere di porne in luce i pregi, i quali varranno certo ad impedire che esso passi alla storia col titolo di un celebre romanzo di Carlo Emilio Gadda, debitamente adattato nell'indicazione del luogo –Villa Madama– in cui il nuovo accordo è stato firmato».

<sup>34</sup> Così E. ZAPPALÀ, *Presentazione*, in M. CONDORELLI, *Scritti di storia e di diritto*, cit., p. XI.